

Gazzetta ufficiale

C 410

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

18 novembre 2014

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 410/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited) ⁽¹⁾	1
2014/C 410/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7284 — Siemens/John Wood Group/Rolls-Royce Combined ADGT Business/RWG) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 410/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2014/C 410/04	Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 novembre 2014, relativa alla modifica del programma di lavoro del 2014 previsto dalla decisione di esecuzione 2014/C 166/05 della Commissione e all'adozione di un programma di lavoro e del relativo finanziamento per l'anno 2015 nel settore degli alimenti e dei mangimi al fine di garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e di mangimi	3

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2014/C 410/05	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	10
2014/C 410/06	Nuove facce nazionali delle monete in euro in circolazione	11

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2014/C 410/07	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	12
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2014/C 410/08	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tipi di funi e cavi d'acciaio originari dell'Ucraina	15
---------------	---	----

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 410/01)

Il 10 novembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7411. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7284 — Siemens/John Wood Group/Rolls-Royce Combined ADGT Business/RWG)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 410/02)

Il 4 agosto 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7284. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 novembre 2014

(2014/C 410/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2496	CAD	dollari canadesi	1,4133
JPY	yen giapponesi	145,30	HKD	dollari di Hong Kong	9,6899
DKK	corone danesi	7,4434	NZD	dollari neozelandesi	1,5775
GBP	sterline inglesi	0,79890	SGD	dollari di Singapore	1,6217
SEK	corone svedesi	9,2449	KRW	won sudcoreani	1 370,14
CHF	franchi svizzeri	1,2013	ZAR	rand sudafricani	13,8937
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,6523
NOK	corone norvegesi	8,4440	HRK	kuna croata	7,6740
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 240,70
CZK	corone ceche	27,701	MYR	ringgit malese	4,1874
HUF	fiorini ungheresi	306,01	PHP	peso filippino	56,189
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	59,2177
PLN	zloty polacchi	4,2238	THB	baht thailandese	40,943
RON	leu rumeni	4,4280	BRL	real brasiliano	3,2631
TRY	lire turche	2,7854	MXN	peso messicano	16,9539
AUD	dollari australiani	1,4312	INR	rupia indiana	77,2603

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2014****relativa alla modifica del programma di lavoro del 2014 previsto dalla decisione di esecuzione 2014/C 166/05 della Commissione e all'adozione di un programma di lavoro e del relativo finanziamento per l'anno 2015 nel settore degli alimenti e dei mangimi al fine di garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e di mangimi**

(2014/C 410/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 84,visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 5, gli articoli 32, 33, 35, l'articolo 36, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 43,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione 2014/C 166/05 della Commissione, del 27 maggio 2014 ⁽³⁾, si è adottato un programma di lavoro per l'anno 2014 e il relativo finanziamento. Occorre aggiornare la decisione di cui sopra al fine di includere ulteriori azioni individuate dopo la sua adozione.
- (2) Al fine di garantire che l'attuazione delle attività nel settore degli alimenti e dei mangimi possa cominciare all'inizio del 2015 e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di alimenti e di mangimi e della normativa fitosanitaria è necessario adottare un programma di lavoro che costituisca una decisione di finanziamento.
- (3) L'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.
- (4) È opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni senza un invito a presentare proposte agli organismi individuati nel programma di lavoro e per i motivi ivi specificati.
- (5) La presente decisione dovrebbe consentire il pagamento degli interessi di mora in base all'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
- (6) Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno definire il termine «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

DECIDE:

*Articolo 1***Modifica della decisione di esecuzione 2014/C 166/05 della Commissione**

È adottata la modifica del programma di lavoro menzionato nella decisione di esecuzione 2014/C 166/05 della Commissione, quale stabilita nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/C 166/05 della Commissione, del 27 maggio 2014, relativa all'adozione del programma di lavoro e del finanziamento, per il 2014, delle attività nel settore degli alimenti e dei mangimi al fine di garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e di mangimi (GU C 166 del 3.6.2014, pag. 5).⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

*Articolo 2***Adozione di un programma di lavoro per il 2015**

È adottato il programma di lavoro ai fini dell'attuazione degli articoli 6, 32, 33, 35 e 43 del regolamento (UE) n. 652/2014, quale stabilito nell'allegato.

*Articolo 3***Decisione di finanziamento**

I programmi di lavoro annuali di cui agli articoli 1 e 2 costituiscono una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*Articolo 4***Contributo dell'Unione**

Il contributo massimo per l'attuazione del programma per l'anno 2014, fissato a 4 820 000 EUR, è finanziato dalle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014:

bilancio 2014 — 17 04 01 — 4 600 000 EUR

bilancio 2014 — 17 04 03 — 220 000 EUR

Il contributo massimo per l'attuazione del programma per il 2015, fissato a 4 050 000 EUR, è finanziato dalla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per il 2015:

bilancio 2015 — 17 04 03 — 3 930 000 EUR

L'attuazione della presente decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti in seguito all'adozione del bilancio 2015 da parte dell'autorità di bilancio o in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.

Gli stanziamenti di cui sopra possono altresì coprire il pagamento di interessi di mora.

*Articolo 5***Clausola di flessibilità**

Le modifiche cumulate delle dotazioni per azioni specifiche nell'ambito di ciascun programma di lavoro non superiori al 20 % del contributo massimo di cui all'articolo 4 della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, a condizione che esse non abbiano ripercussioni significative sulla natura delle azioni e sull'obiettivo del programma di lavoro.

L'ordinatore competente può adottare le modifiche di cui al primo comma in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.

*Articolo 6***Sovvenzioni**

Le sovvenzioni possono essere concesse senza un invito a presentare proposte agli organismi individuati nell'allegato, alle condizioni ivi specificate.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Programmi di lavoro per il 2014 e per il 2015 nel settore degli alimenti e dei mangimi**1. INTRODUZIONE**

Questi programmi di lavoro hanno l'obiettivo di aggiornare le esigenze stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/C 166/05 della Commissione e di disporre di una decisione di finanziamento per le azioni che cominceranno all'inizio dell'anno 2015.

Questi programmi di lavoro contengono misure di esecuzione per gli anni 2014 e 2015, con la seguente ripartizione del bilancio:

Azioni indicative (2014)	Importo indicativo
Sovvenzioni (2)	170 000 EUR
Appalti (2)	4 650 000 EUR
Altre azioni (0)	0 EUR
TOTALE (4 azioni nel 2014)	4 820 000 EUR

Azioni indicative (2015)	Importo indicativo
Sovvenzioni (3)	2 325 000 EUR
Appalti (4)	1 205 000 EUR
Altre azioni (1)	400 000 EUR
TOTALE (8 azioni nel 2015)	3 930 000 EUR

2. SOVVENZIONI

La dotazione di bilancio complessiva riservata alle sovvenzioni è la seguente:

170 000 EUR nel 2014,

2 325 000 EUR nel 2015.

2.1. Base giuridica

Articolo 6, paragrafo 3, e articoli 33 e 35 del regolamento (UE) n. 652/2014.

2.2. Linee di bilancio

bilancio 2014 — 17 04 03 — 170 000 EUR

bilancio 2015 — 17 04 03 — 2 325 000 EUR

2.3. Elenco indicativo delle azioni previste

Azioni (bilancio 2014 — 17 04 03)	Numero stimato di azioni	Data indicativa di inizio	Importo indicativo (in EUR)
Strumento di valutazione dei rischi cumulativi per i residui di pesticidi	1 sovvenzione	4° trimestre del 2014	70 000
Ulteriore sovvenzione destinata all'OIE per riunioni e attività regionali della piattaforma per il benessere degli animali	1 sovvenzione	4° trimestre del 2014	100 000

Azioni (bilancio 2015 — 17 04 03)	Numero stimato di azioni	Data indicativa di inizio	Importo indicativo (in EUR)
Coordinamento delle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari per usi minori	1 sovvenzione	1° trimestre del 2015	350 000
Piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari	28 sovvenzioni	1° trimestre del 2015	600 000
Piano coordinato di controllo della resistenza agli antimicrobici (AMR)	28 sovvenzioni	1° trimestre del 2015	1 375 000

2.4. Descrizioni, obiettivi e risultati previsti delle misure di esecuzione

Strumento di valutazione dei rischi cumulativi per i residui di pesticidi

Il progetto di ricerca ACROPOLIS finanziato dall'UE ha creato uno strumento informatico accessibile a tutte le parti interessate che partecipano alla valutazione dei rischi dei pesticidi. Lo strumento si basa su modelli probabilistici di esposizione. La Commissione intende potenziare questo progetto.

Obiettivo: potenziare lo strumento ACROPOLIS onde renderlo conforme alle esigenze specifiche della Commissione e fornire assistenza ai responsabili della gestione dei rischi nella definizione dei criteri applicati alla loro attività, attraverso la valutazione del possibile impatto che diverse scelte dei parametri utilizzati per i modelli hanno sulle decisioni di gestione dei rischi.

L'Istituto nazionale per la sanità pubblica e l'ambiente (RIVM) dei Paesi Bassi ha sviluppato il progetto iniziale; tale istituto dovrebbe ricevere un'ulteriore sovvenzione, onde potenziare la propria attività e fornire alla Commissione l'assistenza necessaria ai fini dell'adozione di decisioni appropriate sulla gestione dei rischi.

Risultati previsti: disporre di uno strumento potenziato che risponda alle esigenze specifiche espresse dalla Commissione; assistenza (sotto forma di metodi di prova ed istruzioni) fornita alla Commissione ai fini dell'adozione di decisioni sulla gestione dei rischi con riferimento ai parametri di calcolo.

Ulteriore sovvenzione destinata all'OIE per seminari regionali nel campo del benessere degli animali

La decisione di esecuzione 2014/C 166/05 della Commissione stabilisce una sovvenzione diretta per l'OIE per azioni quali conferenze mondiali nonché seminari, riunioni e attività regionali sulla salute e sul benessere degli animali.

La Commissione intende concedere un'ulteriore sovvenzione diretta all'OIE per l'organizzazione di altri seminari nel campo del benessere degli animali.

Obiettivo: accrescere la sensibilizzazione sulle problematiche del benessere degli animali e migliorare il livello di applicazione delle norme dell'OIE in materia di benessere degli animali (trasporto, macellazione, controllo dei cani randagi).

Risultato previsto: maggiore sensibilizzazione sulle norme in materia di benessere degli animali.

Coordinamento delle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari per usi minori

Per quanto concerne gli usi minori di prodotti fitosanitari è necessario assicurare un coordinamento efficace e la condivisione delle informazioni tra Stati membri e parti interessate. Si richiederebbe un progetto per la creazione di una piattaforma specializzata di esperti dell'UE in materia di usi minori nel campo della salute dei vegetali. La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori nel campo dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾. Come riportato nella relazione, la Commissione è pronta ad assistere e a concedere contributi finanziari a breve e medio termine per la creazione di tale progetto.

⁽¹⁾ COM(2014) 82 definitivo del 18.2.2014.

Obiettivo: cofinanziare, con una sovvenzione d'azione, una struttura di coordinamento dell'UE gestita da alcuni Stati membri o da un'organizzazione internazionale, con l'obiettivo di risolvere, con un approccio coordinato, le lacune in materia di usi minori nell'Unione europea.

Risultato previsto: determinare, grazie ad attività coordinate, una riduzione delle lacune in materia di usi minori dei prodotti fitosanitari al fine di consentire, mediante l'offerta di mezzi e metodi sufficienti, agli agricoltori europei di continuare a produrre colture di alta qualità.

Piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari

I piani coordinati di controllo hanno l'obiettivo di stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari, attraverso controlli mirati che includono analisi di laboratorio da parte degli Stati membri. Esercizi analoghi sono stati effettuati per le carni equine nel 2013 e nel 2014.

Obiettivo: individuare e quantificare alcune pratiche fraudolente.

Risultato previsto: armonizzare i piani di controllo per il monitoraggio della frode alimentare al fine di aumentare la fiducia dei consumatori. A questo proposito la Commissione europea chiederà a tutti gli Stati membri di attuare tali piani.

Piano coordinato di controllo della resistenza agli antimicrobici (AMR)

Conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanità pubblica, in altri agenti. Un esercizio analogo è stato effettuato nel 2014 ed è ancora in corso.

Nel 2011 la Commissione ha adottato un piano d'azione quinquennale per la lotta alla resistenza antimicrobica ⁽²⁾. Una delle azioni mira a rafforzare i sistemi di sorveglianza della resistenza antimicrobica e del consumo di antimicrobici nella medicina veterinaria.

Obiettivo: cofinanziare il piano coordinato di controllo per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici, a cui parteciperanno tutti gli Stati membri.

Risultato previsto: disporre di un piano di controllo armonizzato per il monitoraggio della resistenza nella catena alimentare al fine di aumentare la fiducia dei consumatori e valutare l'evoluzione della resistenza nella catena alimentare. A questo proposito la Commissione chiederà a tutti gli Stati membri di attuare tale piano.

2.5. Attuazione

Strumento di valutazione dei rischi cumulativi per i residui di pesticidi

Attuazione: diretta a opera della DG SANCO.

Tasso massimo di cofinanziamento dell'UE: 50 % dei costi ammissibili.

Criteri di aggiudicazione:

qualità e pertinenza degli strumenti proposti;

qualità generale, coerenza e chiarezza degli obiettivi proposti.

Ulteriore sovvenzione destinata all'OIE per riunioni e attività regionali della piattaforma per il benessere degli animali

Attuazione: diretta a opera della DG SANCO.

Tasso massimo di cofinanziamento dell'UE: 50 % dei costi ammissibili.

Criteri di aggiudicazione:

contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di benessere degli animali;

qualità degli eventi proposti.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (AMR), COM(2011) 748.

Coordinamento delle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari per usi minori

Attuazione: diretta a opera della DG SANCO.

Tasso massimo di cofinanziamento dell'UE: 50 % dei costi ammissibili.

Criteri di aggiudicazione:

pertinenza della proposta rispetto agli obiettivi dell'azione;

coerenza e adeguatezza delle risorse assegnate.

Piano coordinato di controllo dell'UE volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari

Attuazione: diretta a opera della DG SANCO.

Tasso massimo di cofinanziamento dell'UE: 50 % dei costi ammissibili.

Criteri di aggiudicazione:

pertinenza della proposta rispetto agli obiettivi dell'azione;

numero di prove nella proposta rispetto al numero di prove raccomandato.

Piano coordinato di controllo per la resistenza antimicrobica

Attuazione: diretta a opera della DG SANCO.

Tasso massimo di cofinanziamento dell'UE: 50 % dei costi ammissibili.

Criteri di aggiudicazione:

pertinenza della proposta rispetto agli obiettivi dell'azione;

numero di prove nella proposta rispetto al numero di prove raccomandato.

3. APPALTI

La dotazione di bilancio complessiva riservata ai contratti d'appalto è la seguente:

4 650 000 EUR nel 2014,

1 205 000 EUR nel 2015.

3.1. Base giuridica

Articolo 6, paragrafo 5, e articoli 34, 35 e 43 del regolamento (UE) n. 652/2014.

3.2. Linea di bilancio

bilancio 2014 — 17 04 01 — 4 600 000 EUR

bilancio 2014 — 17 04 03 — 50 000 EUR

bilancio 2015 — 17 04 03 — 1 205 000 EUR

3.3. Elenco indicativo di contratti previsti

Azione (bilancio 2014 — 17 04 01)	Tipo di contratti	Numero stimato di contratti	Data indicativa	Importo (in EUR)
Rinnovo delle scorte di antigeni del virus dell'afta epizootica nella banca di antigeni e di vaccini dell'UE	Bando di gara	1	4° trimestre del 2014	4 600 000

Azione (bilancio 2014 — 17 04 03)	Tipo di contratti	Numero stimato di contratti	Data indicativa	Importo (in EUR)
Attività di comunicazione sui programmi di eradicazione	Specifico/di servizi nell'ambito di contratto quadro già esistente	2	4° trimestre del 2014	50 000

Azioni (bilancio 2015 — 17 04 03)	Tipo di contratti	Numero stimato di contratti	Data indicativa	Importo (in EUR)
Studio — Valutazione dei rischi degli organismi nocivi per la qualità Procedura negoziata con l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP)	Di servizi/procedura negoziata	1	1° trimestre del 2015	300 000
Sviluppo di un prototipo di strumento per l'individuazione dell'odore di verro da utilizzarsi nei macelli	Specifico/di servizi nell'ambito di contratto quadro già esistente	1	1° trimestre del 2015	170 000
Eventi nel quadro di Expo Milano 2015	Specifico/di servizio nell'ambito di futuro contratto quadro	15	1° trimestre del 2015	500 000
Valutare le opzioni dei criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini nell'ambito di una valutazione dell'impatto (screening)	Specifico/di servizi nell'ambito di contratto quadro già esistente	1	1° trimestre del 2015	235 000

3.4. Attuazione

Le azioni saranno attuate direttamente dalla DG SANCO.

4. ALTRE AZIONI

4.1. *Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli esperti nazionali incaricati di svolgere audit in collaborazione con l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV)*

4.2. Base giuridica

Articolo 32 del regolamento (CE) n. 652/2014.

4.3. Linea di bilancio

bilancio 2015 — 17 04 03 — 400 000 EUR.

4.4. Elenco indicativo delle altre azioni previste

Azione (bilancio 2015 — 17 04 03)	Numero stimato di altre azioni	Data indicativa	Importo indicativo (in EUR)
Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli esperti incaricati di svolgere audit in collaborazione con l'Ufficio alimentare e veterinario	130	Durante tutto il 2015	400 000

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2014/C 410/05)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Slovenia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Slovenia

Oggetto della commemorazione: Emona-Lubiana

Descrizione del disegno: Al centro della moneta figurano una composizione di lettere che formano la parola «EMONA» o «AEMONA» e una pianta stilizzata della fortezza di Emona. In basso è riportata in senso circolare l'iscrizione «EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 1 milione

Data di emissione: gennaio 2015

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuove facce nazionali delle monete in euro in circolazione

(2014/C 410/06)

Le monete in euro in circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾.

La Spagna ha aggiornato il disegno della faccia nazionale delle monete da 1 e 2 EUR che verranno prodotte a partire dal 2015 per evocare il cambio al vertice dello Stato. Le monete da 1 e 2 EUR precedenti recanti la vecchia faccia nazionale spagnola continueranno ad avere corso legale. Il disegno degli altri tagli resta invariato.



1 EUR

2 EUR

Stato di emissione: Spagna

Data di emissione: gennaio 2015

Descrizione dei disegni: Il disegno della moneta da 1 e 2 EUR spagnole riporta l'effigie del nuovo capo di Stato, Sua Maestà il Re Filippo VI, di profilo rivolto a sinistra. Alla sinistra dell'effigie, in senso circolare e in stampatello, sono indicati lo Stato e l'anno di emissione «ESPAÑA 2015»; sulla destra figura il marchio della zecca.

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.

La moneta da 2 EUR presenta sul bordo l'incisione 2★★, ripetuta sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall'alto in basso.

⁽¹⁾ Per la descrizione delle altre monete, cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, GU C 254 del 20.10.2006, pag. 6, e GU C 248 del 23.10.2007, pag. 8.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 410/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾****«FRÄNKISCHER GRÜNKERN»****N. CE: DE-PDO-0005-01144 — 7.8.2013****IGP () DOP (X)****1. Denominazione**

«Fränkischer Grünkern» (Farro verde essiccato della Franconia)

2. Stato membro o paese terzo

Germania

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Con «Fränkischer Grünkern» si designa una varietà di frumento (*Triticum Spelta*), per la precisione il chicco del farro raccolto ed essiccato prima di essere giunto a maturazione. Il farro è raccolto quando inizia a raggiungere lo stadio di maturazione pastosa. Grazie all'essiccazione tradizionale su fuoco di legno di faggio, il «Fränkischer Grünkern» si conserva e ottiene il suo tipico aroma. I lotti di farro verde essiccato sono classificati in tre categorie di qualità: la categoria I, che contiene almeno l'80 % di chicchi di colore verde oliva, la categoria II che ne presenta almeno il 70 % e la categoria III con il 60 %. Oltre al gusto, i criteri di qualità sono: il colore verde oliva, la struttura dei chicchi e l'assenza di impurità sotto forma di altri cereali, avena selvatica o semi di piante spontanee. Il contenuto in acqua non deve eccedere il 13 %.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per la produzione del «Fränkischer Grünkern» può essere utilizzata solo la varietà «Bauländer Spelz».

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L'intero processo di produzione (coltivazione, produzione e trasformazione) del «Fränkischer Grünkern» - ovvero la semina, la raccolta e l'essiccazione - devono aver luogo nella zona geografica delimitata.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

—

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

In tutte le fasi della sua commercializzazione, il prodotto deve essere etichettato come «Fränkischer Grünkern» con il simbolo corrispondente dell'Unione europea. L'etichetta deve inoltre indicare il nome e l'indirizzo del produttore. La menzione del numero di registrazione presso il consorzio di tutela è facoltativa.

4. Descrizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica comprende i Landkreise di Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis e Neckar-Odenwald-Kreis nel Baden-Württemberg e quelli di Miltenberg e Würzburg in Baviera.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Gran parte della zona di produzione si estende in una zona arida, al riparo dalla pioggia dell'Odenwald, soprattutto su rilievi dal dislivello modesto e terreni arabili poco profondi, con un indice di almeno 20/25, in parte definibili come «aree con handicap naturali». Questa zona geografica è essenzialmente caratterizzata da suoli calcarei con presenza di fossili marini. La temperatura annuale media della zona geografica è di 8,4 °C mentre le precipitazioni annuali raggiungono i 770 mm. Da tempi immemorabili gli agricoltori della zona coltivano il farro su suoli litici di scarsa profondità, nei quali il frumento autunnale non riesce più a crescere. Il Bauland nel territorio del Baden costituisce il cuore della zona geografica ed è la più grande regione al mondo per la coltivazione tradizionale del «Grünkern». In nessun altro luogo, infatti, la coltivazione del farro destinato alla produzione del «Fränkischer Grünkern» è arrivata fino ai nostri giorni. In questa zona geografica, da generazioni gli agricoltori raccolgono sotto gli alberi, a uno stadio ancora lattiginoso, una varietà di farro particolarmente vulnerabile a causa delle cattive condizioni climatiche, per poi essicarla.

La tecnica di lavorazione del «Fränkischer Grünkern» a partire dal farro lattiginoso richiede molto impegno e un intenso lavoro. Sono necessarie solide conoscenze specialistiche, insieme a un lavoro manuale considerevole e una precisione meticolosa. Per questi motivi, la produzione del «Fränkischer Grünkern» è rimasta appannaggio di piccole imprese agricole, che si avvalgono di metodi di lavoro tradizionali. Perdura anche l'essiccazione tradizionale sul fuoco di legno di faggio. L'aria di essiccazione è ventilata a circa 120 °C-150 °C attraverso il prodotto da essiccare. Al riguardo, è importante che il fumo generato dal legno duro attraversi completamente il farro per conferirgli il suo tipico gusto. L'essiccazione tradizionale effettuata a mano con una lamiera forata è ormai assai rara. Un sito storico protetto costituito da alcuni luoghi in cui si praticava l'essiccazione del «Fränkischer Grünkern» lungo una strada vicinale al confine meridionale di Walldürn – Altheim (Landkreis di Neckar-Odenwald) testimonia l'importanza che il «Fränkischer Grünkern» rivestiva in passato per la popolazione locale. Tutt'oggi, per praticare l'essiccazione non basta rispettare le regole relative alla temperatura, ma occorrono destrezza e sufficiente esperienza. Le conoscenze tecniche degli abitanti della regione sulla coltivazione e produzione del «Fränkischer Grünkern» sono state trasmesse di generazione in generazione.

Il Sud della Germania è anche il tradizionale sbocco di mercato del prodotto. I primi riferimenti scritti al «Fränkischer Grünkern» risalgono al XVII secolo e sono attestati in documenti contabili o nei registri delle tasse e delle imposte di villaggi e piccoli centri. Sin dalla metà del XVIII secolo il farro essiccato della Franconia era coltivato nella zona geografica e commercializzato con il nome di «gröner Kern». A partire dalla metà del XIX secolo, il prodotto è stato oggetto di una crescente commercializzazione, stimolata dalla promozione della sua produzione ad opera dei commercianti ebrei della regione e favorita dalla presenza di importanti sbocchi sul mercato. Hanno contribuito in maniera sostanziale alla crescita economica del prodotto gli acquirenti con sede nella regione, come ad esempio la ditta Knorr, fondata nella vicina città di Heilbronn, che dal 1870 utilizza la farina di farro verde della Franconia.

5.2. Specificità del prodotto

Il «Fränkischer Grünkern» si contraddistingue per una struttura e un colore uniformemente vetrosi, un deciso gusto speziato di faggio e un aroma di noce. Il chicco dalla forma sottile e slanciata del «Fränkischer Grünkern» possiede «elevate proprietà di glutine» che nel corso dell'essiccazione producono il caratteristico aroma di noce. La varietà di farro «Bauländer Spelz» è stata imposta nel 1960 ai membri dell'associazione di produttori di farro verde della Franconia perché più aromatica e dalla struttura più vetrosa. Autorizzata fin dal 1958, essa appartiene alle prime

varietà di farro autorizzate. Secondo studi scientifici, questa varietà autoctona, molto diffusa nella zona geografica, si presta particolarmente alla produzione del «Fränkischer Grünkern» poiché presenta glumelle e chicchi duri, essenziali nella delicata fase di maturazione durante il processo di essiccazione. Robusta e poco esigente, la varietà si è adattata alle particolari condizioni climatiche della regione e attesta un rendimento medio in una zona geografica agronomicamente svantaggiata senza bisogno di misure di coltivazione complicate e onerose. L'istituto nazionale tedesco di ricerca sui cereali ha svolto studi scientifici sull'influenza che la varietà, il momento della raccolta e l'essiccazione hanno sulle caratteristiche qualitative del «Fränkischer Grünkern». Tali studi confermano che la varietà «Bauländer Spelz» presenta vantaggi per la produzione del «Fränkischer Grünkern» nella zona geografica delimitata rispetto ad altre varietà per quanto riguarda sia l'essiccazione (consentendo di ottenere una struttura e un colore uniformemente vetrosi), sia le caratteristiche aromatiche e il rendimento del farro della Franconia (cfr. Zwingelberg & Münzing, *Grünkern - Einfluss von Sorte, Erntezeitpunkt und Darre auf die Qualitätseigenschaften*, 1991, pag. 21). Questa varietà autoctona produce inoltre un chicco molto compatto, di un peso generalmente inferiore alla media del peso di 1000 unità di seme puro. Ciò favorisce un'essiccazione omogenea che consente di ottenere una struttura e un colore uniformemente vetrosi, fattori importanti per ottenere un buon rendimento nella produzione del «Fränkischer Grünkern».

5.3. *Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)*

Il «Fränkischer Grünkern» deve principalmente la sua qualità e le sue proprietà caratteristiche alle condizioni geografiche, di cui fanno parte fattori naturali e umani propri della zona di origine. L'interazione tra le caratteristiche del suolo e le condizioni pedoclimatiche nella zona geografica, unitamente alla varietà «Bauländer Spelz», è all'origine delle qualità specifiche del prodotto.

Il sapere locale, la secolare tradizione di produzione, trasformazione e preparazione del «Fränkischer Grünkern», in particolare l'abilità necessaria per la raccolta e la trasformazione contribuiscono a formare le caratteristiche organolettiche uniche e riconosciute del prodotto. Per preservare il patrimonio culinario degli agricoltori della regione, nel 2010 la fondazione Slow Food per la biodiversità ha integrato il «Fränkischer Grünkern» nei progetti dei Presidi internazionali.

Si può gustare il «Fränkischer Grünkern» nella regione, ma il prodotto è proposto anche altrove dalla gastronomia di qualità. Numerose ricette trasmesse di generazione in generazione annoverano il «Fränkischer Grünkern» tra gli ingredienti, testimoniandone l'importanza per la cucina locale. Eventi incentrati sull'«oro del Bauland», come ad esempio la festa del «Fränkischer Grünkern», organizzata dal 1978 a Kupprichhausen o la pista ciclabile «Fränkischer Grünkern», lunga circa 100 km, arricchiscono la vita culturale della regione.

Sia le condizioni naturali che fattori umani, quali la scelta del momento della raccolta o il processo di essiccazione, influiscono sulle caratteristiche del prodotto in una maniera che non sarebbe possibile in altre regioni. Le particolari condizioni pedoclimatiche della zona geografica in connessione con la varietà autoctona Bauländer Spelz e la tecnica di essiccazione del «Fränkischer Grünkern» messa a punto nella regione consentono così la produzione di questo prodotto di alta qualità, dando vita, grazie all'ingegnosità umana per adattarsi a una realtà geografica difficile, a un'attività sostenibile in zone che presentano handicap naturali.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 510/2006 del Consiglio ^(?)]

<https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40685>

^(?) Cfr. la nota n. 2.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tipi di funi e cavi d'acciaio originari dell'Ucraina

(2014/C 410/08)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla PJSC «PA» «Stalkanat-Silur» («il richiedente»), un produttore esportatore dell'Ucraina («il paese interessato»).

Il riesame intermedio parziale si limita all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da funi e cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi le funi e i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari dell'Ucraina («il prodotto in esame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio ⁽²⁾.

4. Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova *prima facie* forniti dal richiedente secondo i quali, per quanto riguarda il richiedente e il dumping, le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo. Le misure attuali si basano sul livello del dumping determinato in precedenza.

Il richiedente ha fornito elementi di prova *prima facie* che dimostrano il carattere duraturo dei cambiamenti alla sua attuale struttura, nata dalla fusione di due produttori esportatori indipendenti nel paese interessato dei quali solo uno è stato esaminato individualmente in precedenza.

Si sostiene inoltre che il margine di dumping del richiedente è notevolmente più basso rispetto al livello attuale delle misure, se tale margine di dumping è calcolato in base ai prezzi sul mercato interno del richiedente o, qualora questi non fossero disponibili, in base al suo valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti], invece che in base al valore usato in precedenza, vale a dire il valore normale del paese di riferimento.

Il richiedente sostiene pertanto che il mantenimento delle misure al livello attuale non è più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole come a suo tempo stabilito.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

5. Procedura

Avendo stabilito, una volta informati gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame intermedio parziale limitato al dumping riguardante il richiedente, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà la necessità di modificare, mantenere o abrogare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno modificate in relazione al richiedente, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società in Ucraina.

5.1. Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda il richiedente la Commissione invierà a quest'ultimo un questionario.

Salvo altrimenti disposto, il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.2. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo altrimenti disposto, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.3. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni riguardanti la fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è chiesto un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited»⁽¹⁾ («Diffusione limitata»).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve risultare sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione laddove la parte interessata che le ha trasmesse non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che vanno fornite su CD-ROM o DVD e consegnate a mano o spedite per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e garantire che l'indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda il ricorso all'invio per posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: TRADE-SWR-R609@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte, e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale, le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore vanno presentate per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni riguardanti la fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT